

**REGOLAMENTO (CE) N. 514/1999 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 1999**

relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate verso alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che esistono sbocchi per tali prodotti in alcuni paesi terzi; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della loro esportazione verso i paesi suddetti;

considerando che, fatte salve determinate eccezioni che risultino necessarie, occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, in particolare i titoli I e III;

considerando che occorre effettuare tale vendita conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 e al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

considerando che per motivi pratici non viene concessa alcuna restituzione all'esportazione per le carni vendute nell'ambito del presente regolamento; che tuttavia gli acquirenti devono chiedere titoli di esportazione per la quantità loro attribuita, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel

settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98⁽⁸⁾; che occorre pertanto adattare il termine per la presa in consegna previsto all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che, per garantire l'esportazione delle carni vendute verso i paesi terzi ammissibili, occorre prevedere la costituzione di una cauzione prima della presa in consegna e definire le relative esigenze principali;

considerando che i prodotti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito in molti casi varie manipolazioni; che, ai fini di una idonea presentazione e commercializzazione, è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, il reballaggio di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei prodotti d'intervento acquistati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero di circa:

- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 4 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità e ai prezzi di vendita.

2. Le carni suddette sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni della «zona 08» di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2697/98 della Commissione⁽⁹⁾.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli I e III, e del regolamento (CEE) n. 3002/92.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU L 338 del 15. 12. 1998, pag. 20.